

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

SETTEMBRE 2017

A cura di:
Dott. Andrea Ambrosino

DESTINATARI

Tutti i lavoratori indipendente dalla
forma contrattuale e
indipendentemente dalla
retribuzione

PARTE A - CONCETTI BASE E TERMINOLOGIA PER LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

1. Definizioni principali

La **salute** è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, che non comporta la sola assenza di malattia o di infermità.
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 1948)



1. Definizioni principali

La **salute sul lavoro** è un equilibrio fisico e mentale che deriva da condizioni di sicurezza, di igiene e di relazioni sociali sul lavoro che assicurino un **complessivo benessere**.

(quindi non si tratta solo di prevenire infortuni e malattie professionali).

1. Definizioni principali

in base a tale definizione è chiaro che non si tratta solo di prevenire infortuni e malattie professionali, ma **PROMUOVERE LA SALUTE.**

1. Definizioni principali

Si parla di “processo” e di “miglioramento”, ciò ci fa pensare alla dinamicità dell’azione di promozione della salute e pone l’attenzione sul fatto che è fondamentale un *ruolo attivo* dei lavoratori per la gestione della salute e sicurezza sul proprio posto di lavoro.

1. Definizioni principali

Il sistema di promozione della salute e sicurezza è il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

(D.Lgs. 81/2008 Art. 2)

1. Definizioni principali

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il **potenziale di causare danni.**



1. Definizioni principali

Rischio professionale: **probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno** nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore^(*) o agente oppure alla loro combinazione.

() fattore di rischio professionale*

1. Definizioni principali

Prevenzione: il complesso delle **disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali** nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Esempio: Macchina rumorosa → Cabina insonorizzante

1. Definizioni principali

Protezione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi lavorative per **proteggere contro il rischio residuo** ove la prevenzione non ha più effetto.

Es.: il rumore è ancora alto → proteggere l'udito !



Protezione



Cartello di
obbligo di
indossare



otoprotettori
(cuffie, tappi)

1. Definizioni principali

Esempio su pericolo / rischio / prevenzione e protezione

- La *soda caustica* è un pericolo perché a contatto con la pelle provoca gravi ustioni. La possibilità che il lavoratore si ustioni con la soda perché gli schizza addosso durante il travaso manuale o perché la beve accidentalmente è un rischio professionale e dipende dal modo in cui la soda viene usata.

Se il travaso manuale è effettuato in un contenitore con apposita etichetta e da un lavoratore adeguatamente informato e formato e che indossa visiera, guanti, grembiule e stivali il pericolo rimane lo stesso ma, grazie a tali misure di prevenzione e protezione, il *rischio è ridotto*.

1. Definizioni principali

- Infortunio sul lavoro

evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione da lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato

(dalla norma UNI 7249 *Statistiche degli infortuni sul lavoro*).



Accademia
della SICUREZZA

1. Definizioni principali

- **Malattia professionale:** malattia che insorge come conseguenza di una serie di azioni nocive che agiscono più o meno lentamente sull'organismo del lavoratore fino a manifestarsi come forma morbosa.

L'insorgere della malattia professionale è determinata dal tipo e concentrazione ambientale dell'agente pericoloso e dal tempo di esposizione e, talvolta, anche dalla reazione soggettiva del lavoratore.



Accademia
della SICUREZZA

1. Definizioni principali

Idoneità sanitaria

- E' la capacità psichica e fisica di svolgere la propria mansione, senza mettere a rischio la propria salute, quella dei compagni di lavoro e degli utenti e senza mettere a rischio impianti e attrezzature.
- Si riferisca al lavoro specifico.
- E' rilasciata dal medico competente nominato dal datore di lavoro.

1. Definizioni principali

- **Vigilanza sanitaria:** verifica del rispetto delle norme di salute e sicurezza, effettuata dalle istituzioni preposte al controllo mediante *Ufficiali di Polizia Giudiziaria* (ASL, DPL, VVF, ...).

1. Definizioni principali

- **Sorveglianza sanitaria:**
accertamento dello stato di salute del lavoratore in relazione alla mansione svolta, effettuata dal *medico competente* nominato dal datore di lavoro.



Accademia
della SICUREZZA

2. Principali soggetti coinvolti nella sicurezza

• Ruoli in linea gerarchica

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore

• Ruoli di staff

- R.S.P.P.
- A.S.P.P.
- Medico Competente
- Consulente per la sicurezza
- Addetto antincendio ed evacuazione dei lavoratori
- Addetto primo soccorso
- R.L.S.



Accademia
della SICUREZZA

2. Principali soggetti coinvolti nella sicurezza

Ruolo	Funzione
Datore di Lavoro	Esercisce l'impresa.
Dirigente	Dirige l'impresa o una parte di essa con una certa autonomia, se pur entro certi limiti.
Preposto	Sovrintende l'operato dei lavoratori (o di un gruppo di essi).
Lavoratore	Esegue il lavoro.



Accademia
della SICUREZZA

<i>SOGGETTI</i>	<i>DOVERI DI SICUREZZA</i>
datori di lavoro (DL) o dirigenti	predisporre le misure attuare la sicurezza imporre l'uso dei DPI informazione-formazione aggiornamento tecnico-scientifico controllo sanitario specifici obblighi da 81/08
Preposti	sorvegliare e guidare il lavoro degli operai o sottoposti intervenire con poteri gerarchici esigere osservanza delle norme imposte da DL e dirigenti
Lavoratori	comportamento attivo di diligenza, prudenza, attenzione rispetto delle misure di sicurezza disposte da legge e DL

2. Soggetti e ruoli

- Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

(vedere il D.Lgs. 81/2008, Art. 2, c.1, lett. a)

2. Soggetti e ruoli

- Lavoratori equiparati (1 di 3)
 - il **socio lavoratore** di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
 - l'**associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile

2. Soggetti e ruoli

- Lavoratori equiparati (2 di 3)
- il **soggetto beneficiario** delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

2. Soggetti e ruoli

- **Lavoratori equiparati (3 di 3)**
 - l'**allievo** degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
 - i **volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e della protezione civile.

2. Soggetti e ruoli

- R.S.P.P.

R.S.P.P.: (Resp. del Servizio Prevenzione e Protezione)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

➔ *l'RSPP individua e valuta i rischi e provvede all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, ivi compresi i piani formativi e informativi del personale (vd. Art. 33)*

2. Soggetti e ruoli

- A.S.P.P.

(Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione)

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)

- *→ Il A.S.P.P. deve essere in possesso dei requisiti formativi e tecnico-professionali stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, Art. 32 e dall'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.*

2. Soggetti e ruoli

- Medico competente:

Medico incaricato dal datore di lavoro per svolgere la **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori.

Deve essere in possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. 81/2008, Art. 38.

Collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008.



Accademia
della SICUREZZA

La sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi
 - a) previsti dalla normativa vigente;
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza è effettuata dal medico competente e comprende:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

(Vedere D.Lgs. 81/2008 - Capo V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 C. 1 - 2 “Sorveglianza sanitaria”)

2. Soggetti e ruoli

- Addetto antincendio ed evacuazione dei lavoratori:

(D.Lgs. 81/2008, Art. 46 e D.Lgs. 139/2006
“Disposizioni prevenzione incendi”)

- Compiti degli addetti antincendio
 - prevedere il verificarsi di un incendio applicando le disposizioni per evitarlo;
 - se tuttavia si manifesta un incendio, intervenire con i mezzi appropriati per arrestarlo o almeno per evitare che si propaghi in attesa di un intervento passivo;
 - allertare il sistema di soccorso (115);

2. Soggetti e ruoli

- Addetto antincendio ed evacuazione dei lavoratori:
 - curare con controlli periodici l'efficienza dei mezzi di spegnimento in dotazione, fissi o mobili;
 - fornire assistenza ad operazioni varie che si svolgono nello stabilimento o che comportano un rischio d'incendio;
 - sorvegliare le strutture;
 - effettuare un servizio di ronda tecnologica.





Accademia
della SICUREZZA

2. Soggetti e ruoli

- Addetto al primo soccorso:

(D.Lgs. 81/2008, Art. 4 e D.Lgs. 388/2003 e successivi D.M. di adeguamento)

- Gli addetti al pronto soccorso devono avere gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni.

- Compiti degli addetti al primo soccorso:

- Allertare il sistema di soccorso **(118)**
- Riconoscere un'emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
- Deve avere acquisite capacità di intervento pratico
- Deve avere conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Deve avere conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

2. Soggetti e ruoli

- Consulente della sicurezza:

Soggetto qualificato esterno all' Organizzazione al quale è necessario ricorrere per analizzare e risolvere problemi relativi a rischi specifici, analisi strumentali e di formazione.

Compiti del consulente

- Rispettare ed applicare la Politica della Sicurezza
- Impiegare in modo corretto le attrezzature eventualmente messe a disposizione
- Utilizzare, ove previsto i Dispositivi di Protezione Individuale
- Segnalare le inefficienze di apparecchiature e/o dei sistemi di sicurezza
- Conoscere ed applicare le procedure di emergenza dell'Organizzazione
- Attenersi al segreto ed alla riservatezza in ordine ai nostri processi lavorativi ed organizzativi

2. Soggetti e ruoli

- R.L.S. :

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute, della sicurezza e dell'ambiente nei luoghi di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento della sua funzione, RICEVE il documento della valutazione dei rischi e le informazioni sugli infortuni e malattie professionali. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di R.L.S. sono stabilite anche in sede di contrattazione collettiva nazionale (vedere contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL - per la categoria).

2. Soggetti e ruoli

- Organi di vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale (A.S.L.) competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13 – D. Lgs. 81/2008 Comma 1

3. Classificazione dei rischio

Il concetto di “valutazione dei rischi”

- La “valutazione dei rischi”, così come prevista dalla normativa vigente, va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per arrivare ad una ‘Stima’ del Rischio di esposizione ai pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni.

(D.Lgs. 81/2008)

Classificazione dei rischi

<p>RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strutture • Macchine • Impianti • Sostanze e prodotti pericolosi • Incendio - esplosioni
<p>RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico-ambientali)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agenti Chimici • Agenti Fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., r.o.a.) • Agenti Biologici
<p>RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione del lavoro • Fattori psicologici, stress lavoro correlato • Fattori ergonomici • Condizioni di lavoro difficili

PARTE B – LE PRINCIPALI MISURE DI TUTELA

1. Misure generali di tutela

- Art. 15 del D.Lgs 81/08

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) **la valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;

b) **la programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;




c) **l'eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

1. Misure generali di tutela

- Art. 15 del D.Lgs 81/08

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)





Accademia
della SICUREZZA

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

(D.Lgs. 81/2008 Art. 74 c.1.)

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere **indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi** suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

(D.Lgs. 81/2008 Art. 74 c.2.)

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;



Accademia
della SICUREZZA

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

(D.Lgs. 81/2008 Art. 74 c.2.)

- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

TITOLO III Obblighi dei lavoratori - ART. 78

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), **i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro** nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 77 c. 4, lett. h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), **i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.**



Accademia
della SICUREZZA

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

TITOLO III Obblighi dei lavoratori - ART. 78

3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.


3. Segnaletica di sicurezza




Pericolo




Divieto



Obbligo



Segnali antincendio



Segnali di emergenza



Segnali di informazione

3. Segnaletica di sicurezza - Pericolo



*Pericolo di
scivolamento*



Tensione elettrica pericolosa



*Pericolo
rumore*



*Pericolo passaggio carrelli
elevatori*



Pericolo passaggio veicoli



*Pericolo organi in
movimento*

3. Segnaletica di sicurezza

- Divieto



Vietato fumare



*Vietato spegnere con
acqua*



*Vietato
l'accesso*



*Vietato rimuovere
dispositivi di protezione*



*Vietato riparare o lubrificare
organi in moto*

3. Segnaletica di sicurezza - Obbligo



Obbligo di otoprotettori



*Obbligo di indossare
schermo protettivo*



*Obbligo di indossare
scarpe antinfortunistiche*



*Obbligo di lavarsi le
mani*



*Obbligo di indossare
guanti*



*Obbligo di procedere a passo
d'uomo*

3. Segnaletica di sicurezza - Antincendio



Estintore



Idrante



Lancia antincendio



Allarme antincendio



Valvola di intercettazione



Coperta antifiamma

3. Segnaletica di sicurezza - Emergenza



*Pronto
Soccorso*



*Doccia di
emergenza*




*Lavaocchi di
emergenza*



Telefono di emergenza



Scala di emergenza



Uscita di emergenza

3. Segnaletica di sicurezza - Informazione



PARTE C – DIRITTI E DOVERI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SSL)

1. Normativa italiana sulla SSL

- Codice penale

R.D. 19/10/1930 n. 1938 - Codice Penale

- Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
- Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.



Accademia
della SICUREZZA

1. Normativa italiana sulla SSL

- Codice civile

R.D. 16/03/1942 n. 262

- Art. 2087 Codice Civile
“Il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità *fisica* e la personalità *morale* dei prestatori di lavoro”.

1. Normativa italiana sulla SSL

- Codice civile

=> DIRITTO DI RESISTENZA: il lavoratore ha il diritto di rifiutare la prestazione lavorativa in caso di pericolo, infatti se il datore di lavoro è inadempiente (ad esempio all'Art. 2087 del codice civile) anche il lavoratore può non adempiere alle sue mansioni. Inoltre, se il lavoratore è disponibile a lavorare (ma non può farlo per motivi di sicurezza) ha comunque diritto allo stipendio.

Questo principio è meglio sviluppato nell'Art. 14 del D.Lgs. 626/94 (diritto del lavoratore ad allontanarsi in caso di pericolo grave ed immediato).



Accademia
della SICUREZZA

1. Normativa italiana sulla SSL

- La Costituzione

Costituzione della Repubblica Italiana (1947)

- Art. 2 (è tutela dei diritti umani: la salute è uno dei diritti umani fondamentali)
- Art. 32 (è la tutela della salute è vista come diritto dell'individuo, interesse della collettività e un dovere dello Stato)
- Art. 35 (è protezione del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni)
- Art. 41, 2° comma (è l'attività economica sia indirizzata a fini sociali)

1. Normativa italiana sulla SSL

- Statuto dei lavoratori

Legge n. 300 del 1970: *Statuto dei lavoratori*, Art. 9

“I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

1. Normativa italiana sulla SSL

- Statuto dei lavoratori

=> Diritto di controllare l'applicazione delle norme di sicurezza e promuovere nuove regolamentazioni.

=> Rafforzamento sul piano collettivo del lavoratore (non più tutelato solo come singolo dall'Art. 2087 del codice civile).

=> Scarso utilizzo in pratica dell'Art. 9 dello Statuto dei Lavoratori: mancava quanto poi specificato nell'Art. 18 e 19 del D.Lgs. 626/1994 (R.L.S. e sue attribuzioni).

1. Normativa italiana sulla SSL

- Tutela e sostegno della maternità

Il D.Lgs. 151 del 2001 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

1. Normativa italiana sulla SSL

- Tutela e sostegno della maternità

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, risultano equiparate alle lavoratrici subordinate: socie lavoratrici di cooperative o di società, utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviate presso datori di lavoro, allieve degli istituti di istruzione e universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

1. Normativa italiana sulla SSL

- Il Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81

pubblicato in G.U. il 30 Aprile 2008, in vigore dal 15 Maggio 2008 e successiva modifica dal D. Lgs. 5 Agosto 2009 n° 106

Costituisce l'attuazione della delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in virtù della Legge 123 del 3 Agosto 2007

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

• Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- Osservare le misure generali di tutela;
- Valutare tutti i rischi presenti in azienda (o unità produttiva);
- Scegliere le attrezzature, le sostanze, l'organizzazione e sistemazione dei luoghi di lavoro, valutandone i rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- Redigere il "documento di valutazione dei rischi" (art.4) specificando i criteri adottati;
- Autocertificazione (per aziende familiari o fino a 10 dipendenti) dell'avvenuta valutazione dei rischi e obblighi relativi (art.10);
- Individuare le misure di prevenzione e protezione e programmarne l'attuazione;
- Designare gli addetti al SPP ed il suo Responsabile;
- Nominare il Medico Competente (ove necessario);
- Tenere il registro degli infortuni e malattie professionali;
- Provvedere all'informazione e formazione dei lavoratori, ed alla formazione specifica di RSPP, addetti SPP, RLS.

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

• Datore di lavoro, Obblighi Non delegabili

L'Art. 16 del D.Lgs 81/08 permette al datore di lavoro di delegare alcune delle sue funzioni, non escludendo però **l'obbligo di vigilanza** al corretto espletamento da parte del delegato.

Il datore di lavoro NON può delegare (Art. 17):

- **La valutazione del rischio e l'elaborazione del relativo documento;**
- **La designazione del R.S.P.P.**

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

• OBBLIGHI DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, il DL, i dirigenti ed i preposti devono adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ovvero:

- *Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso;*
- *Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);*
- *Richiedere e verificare l'uso corretto dei DPI e l'osservanza delle misure di sicurezza aziendali;*
- *Informare i lavoratori di un rischio grave ed immediato nonché delle misure di protezione prese o da prendere;*
- *Consultare il RLS;*
- *Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza.*

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

- Lavoratori (1 di 4)

D.Lgs. 81/2008 – ART. 20

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

- Lavoratori (2 di 4)

D.Lgs. 81/2008 – ART. 20

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle let. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

- Lavoratori (3 di 4)

D.Lgs. 81/2008 – ART. 20

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

- Lavoratori (4 di 4)

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 36 – Informazione ai lavoratori, comma 4

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa **verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.**

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

- **Lavoratori**

DIRITTO ALLA FORMAZIONE

- Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni e capacità linguistiche.

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

RLS e Addetti emergenze

- Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

2. Diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella sicurezza

RLS e Addetti emergenze

- I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

(vedere D.Lgs. 81/2008 - Art. 37, c.10 - 9 formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

3. Cenni della comunicazione

- Il concetto di “comunicazione”

La comunicazione è il processo in cui un emittente, trasmettendo un contenuto tramite un canale ed un codice condivisi con il ricevente, può ricevere da quest'ultimo un riscontro della avvenuta ricezione del messaggio.

3. Cenni della comunicazione

- Il concetto di “comunicazione”

La comunicazione è la modalità con cui, in un certo contesto culturale, si instaurano e si sviluppano le relazioni sociali.

3. Cenni della comunicazione

- Il concetto di “comunicazione”
 - La principale differenza tra informazione e comunicazione è data dal fatto che l’informazione è unidirezionale (non è richiesta la conferma della ricezione del messaggio) mentre la comunicazione è bidirezionale (è richiesta la conferma della ricezione del messaggio).
 - Quando parlate con il RSPP o con il medico competente su un problema Salute e Sicurezza sul Lavoro, **se non capite** cosa vi dicono, forse è perché loro usano un **linguaggio tecnico o sanitario (codice)** a Voi sconosciuto.



Accademia
della SICUREZZA

3. Cenni della comunicazione

- Il “codice” della comunicazione

COMUNICARE PER LA SICUREZZA

- Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che (vedi Art. 20, c. 2 lett. e) i lavoratori devono segnalare immediatamente al *datore di lavoro*, al *dirigente* o al *preposto* le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, *dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*.



Accademia
della SICUREZZA

3. Cenni della comunicazione

- Il “codice” della comunicazione

- *I lavoratori sono puniti :*

- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lett. b), c), d), e), f), g), h) ,i);
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per la violazione dell'art.20 c. 3.



Accademia
della SICUREZZA

3. Cenni della comunicazione

- Il “codice” della comunicazione

- Il lavoratore “**deve comunicare in modo adeguato**” ai propri superiori (datore di lavoro, dirigente o preposto) e al rappresentante per la sicurezza le eventuali deficienze riscontrate in macchine, attrezzature o mezzi di protezione e le possibili condizioni di rischio, poiché all’origine di una situazione pericolosa vi è molto spesso la scarsa o inefficace comunicazione tra le persone.

Tratto da: " Verso una nuova cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro" - Ernestina Greco, Maria Pia Tosti, Giulia Ombuen, Giovanni Maria Pirone - Istituto Italiano di Medicina Sociale, ISBN 88-87098-23-9.

3. Cenni della comunicazione

- Il “codice” della comunicazione

LA RIUNIONE PERIODICA PER LA SICUREZZA

La riunione è convocata dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, **ALMENO UNA VOLTA L'ANNO**

Partecipano alla riunione:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
- c) il medico competente;
- d) il rappresentante per la sicurezza (RLS).

3. Cenni della comunicazione


- Il “codice” della comunicazione

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame :

- a) il documento della valutazione dei rischi professionali;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Cenni della comunicazione

- Flussi comunicativi nel modello partecipativo dei lavoratori nella gestione della sicurezza in azienda



3. Cenni della comunicazione

- Flussi comunicativi nel modello partecipativo dei lavoratori nella gestione della sicurezza in azienda
- Le informazioni circolano e i flussi sono bidirezionali, l'RLS è consultato preventivamente per la valutazione dei rischi, i lavoratori sono consultati preventivamente dall'RLS, il medico competente è bene informato dai lavoratori sulle mansioni che svolgono e fornisce loro adeguate spiegazioni.
- I lavoratori, tramite l'RLS, assumono un ruolo attivo nella gestione della sicurezza e ciò porta alla redazione di un documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), condiviso e partecipato.

3. Cenni della comunicazione

- Flussi comunicativi nel modello partecipativo dei lavoratori nella gestione della sicurezza in azienda

Al lavoratore si richiede di “**essere attento**”, in quanto fattori extralavorativi di vario genere possono distrarlo dall’esecuzione della prestazione lavorativa, specialmente quando è semplice e monotona, portandolo a non percepire la presenza di eventuali rischi o a trascurarne l’importanza e gli effetti.